



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 716 del 27 marzo 2023

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Elettrodotto 380 kV semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano - Prescrizione: A.8 del D.M. n. 275 del 17/11/2014.</p> <p>ID_9276</p>
Proponente:	Terna Rete Italia S.p.A.

ID_9276 Elettrodotto 380 kV semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano - Prescrizione: A.8 del D.M. n. 275 del 17/11/2014.

La Sottocommissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS), e ss.mm.ii.;

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- con decreto n.234 in data 2 luglio 2019 del Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente è stata determinata *“l’ottemperanza alla prescrizione n. A.8 del decreto di compatibilità ambientale DM 2014-0275 del 17 novembre 2014, limitatamente all’interferenza con habitat naturali.*

Ai fini della completa ottemperanza della prescrizione in argomento il proponente dovrà presentare nuova documentazione secondo le modalità indicate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 3002 del 10 maggio 2019 e nei termini previsti dal suddetto decreto VIA”;

- il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 3002 del 10 maggio 2019 indica l’ottemperanza alla prescrizione A.8 del decreto di compatibilità ambientale DM 275 del 17 novembre 2014 limitatamente all’interferenza con habitat naturali con le seguenti indicazioni:

“Considerato che, relativamente alla valutazione della presenza di ricettori sensibili, il Proponente ha prodotto la valutazione della DPA, con particolare attenzione a eventuali ricettori nei centri abitati di Cà di Corradino e di Fenarina.

Valutato, tuttavia, che la sola rappresentazione della proiezione a terra della DPA mostra un’anomalia non verificabile proprio in corrispondenza di alcuni fabbricati, non meglio connotati, all’altezza di Cà di Corradino e che, pertanto, non sia possibile escludere la presenza di ricettori all’interno della DPA.

Valutato, pertanto, che siano necessari ulteriori approfondimenti analitici (mancano, ad esempio, i dettagli del calcolo della DPA) al fine di escludere la presenza di ricettori sensibili all’interno della DPA oppure, ove fosse accertata la presenza di ricettori all’interno della DPA, individuare possibili ottimizzazioni progettuali ulteriori che consentano, al contempo, di rispettare la prescrizione della Regione Emilia Romagna in merito alla strada provinciale sp7 e garantire il rispetto dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici come previsto da normativa”;

- con nota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna e ricevuta dal Proponente con prot. GRUPPO TERNA/A20220028662-04/04/2022, in relazione alla prescrizione A.22 del decreto di compatibilità ambientale in relazione ai campi elettromagnetico, la Regione “segnala che, rispetto allo studio presentato in sede di procedura di VIA, alcuni edifici risultano collocati ad una distanza minore dall’asse della linea aerea e, per alcuni recettori, il campo magnetico simulato alla quota di gronda risulta maggiore (R01, R02, R05, R06, R09, R15)”;
- con nota del Proponente prot. GRUPPO TERNA/P20220016914-01/03/2022 è stata trasmessa documentazione integrativa in relazione ai rilievi effettuati dalla Regione Emilia Romagna;
- successivamente, a seguito di tale invio, con nota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna e ricevuta dal Proponente con prot. GRUPPO TERNA/A20220057631-04/07/2022, la stessa Regione indica che “la documentazione è stata trasmessa ad ARPAE che, con nota acquisita al PG.2022.595403 del 30 giugno 2022, ha fornito il proprio contributo prendendo atto che:
 - o il tracciato autorizzato con Decreto AUT. N. 239/EL173/324/2020 del 24/11/2020 (PTO Rev. 01) ha subito delle ottimizzazioni rispetto a quello presentato in sede di Procedura di VIA e recepite nel progetto esecutivo, comportando modifiche delle distanze di alcune abitazioni dall’elettrodotto e, di conseguenza, del campo magnetico stimato ai recettori;
 - o a seguito delle correzioni effettuate nella relazione CEM doc. n. REDR04002C2263632, il calcolo del campo magnetico ai ricettori R02, R03, R11, R12 e R15 è stato stimato alle corrette quote di gronda e con le altezze dei sostegni corrette.

Alla luce di quanto sopra esposto, a conclusione della valutazione dello stato di ottemperanza della prescrizione n. A22 contenuta nel Decreto di compatibilità ambientale D.M. 275 del 17 novembre 2014, relativo alla realizzazione dell’Elettrodotto 380 kV semplice terna “S.E. Colunga - S.E. Calenzano, si ritiene che la prescrizione risulti ottemperata”.

- con nota prot. TERNA/P20220110572 del 19/12/2022, acquisita al prot. MITE/234 del 02/01/2023, corredata della relativa documentazione, il Proponente ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.8, relativa al progetto “Elettrodotto 380 kV Colunga (BO) – Calenzano (FI) ed opere connesse”;
- la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con nota prot.n.MITE/5746 del 17/01/2023, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/439 in data 17/01/2023 ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS della prescrizione A.8, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/311/13838>.

RILEVATO che per il progetto in questione:

- con Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto “Elettrodotto 380 kV Colunga (BO) – Calenzano (FI) ed opere connesse”, subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le quali la numero A.8, di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

RILEVATO che il presente parere ha per oggetto l’esame della documentazione acquisita per la verifica dell’ottemperanza alla sola prescrizione A.8 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014.

RILEVATO che:

- la condizioni ambientali A.8 del Decreto VIA n. 21 del 25/01/2018 recita:
A.9”In merito alla prescrizione n. 6 della DGR della regione Emilia Romagna, che richiede la posa del cavidotto al di fuori del sedime stradale della S.P. n. 7, dovrà essere accertato che il tracciato non interferisca con habitat naturali e con eventuali recettori”.
- il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza risulta ANTE OPERAM - fase di progettazione

esecutiva;

- l'Ente vigilante è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- la prescrizione A.8 non prevede altri Enti coinvolti;
- la documentazione trasmessa è la seguente:
 - 1) Parere Regione Emilia Romagna parziale ottemperanza prescrizione A.22 - TERNA-P20220042761_(Regione Emilia-Romagna) Prescr A22;
 - 2) Nota Terna prot. TERNA-P20220016914 (PRESCRIZIONE CEM);
 - 3) Parere Regione Emilia Romagna parziale ottemperanza prescrizione A.22 - TERNA-A20220028662 (RISCONTRO Regione Emilia-Romagna A22);
 - 4) Parere ottemperanza Regione Emilia Romagna prescrizione A.22 - TERNA-A20220057631-Ottemperanza A22 - Emilia-Romagna;
 - 5) Planimetrie delle DPA - DEDR04002C2263510-00_(Plan DPA);
 - 6) Relazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di campi elettrici e magnetici per gli elettrodotti compresi nell'opera - Ottemperanza prescrizioni A20, A22.a, A22.b, C.ER.8, Art. 1.1a e Art. 1.1b - REDR04002C2263632-01_(Rel-Cem);
 - 7) Decreto direttoriale ottemperanza parziale prescrizione A.8 190702_DVA_4522_V.O. parziale_A8.

RILEVATO che

Il nuovo elettrodotto a 380 kV sarà collegato in entra – esce alla stazione di S. Benedetto del Querceto (BO), già realizzata in classe 380 kV, presso la quale dovrà essere installato un ATR 380/132 kV, in sostituzione dell'attuale ATR 220/132 kV.

In aggiunta ai benefici relativi alla risoluzione delle congestioni di rete su una delle sezioni critiche del sistema elettrico nazionale, l'intervento consentirà anche una notevole riduzione delle perdite di rete. Con tale rinforzo di rete infine si ridurranno le congestioni in direzione Sud-Nord che limitano la produzione degli impianti da fonte rinnovabile.

Al fine di migliorare l'affidabilità della rete in Alta Tensione, incrementando la resilienza, e superare le criticità legate alla derivazione rigida verso Firenzuola, Monte Carpinaccio e Roncobilaccio, sarà realizzata una stazione 132 kV di smistamento (Futa) per superare le derivazioni rigide presenti.

Sono altresì previste ulteriori opere di riassetto della rete AAT/AT. I tracciati degli elettrodotti, quali risultano dalle planimetrie allegate ai singoli Piani Tecnici delle Opere, sono stati studiati in armonia con quanto dettato dall'art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Le opere in progetto sono divise in sotto interventi, di cui si riporta di seguito un elenco riepilogativo:

- Intervento A1: Elettrodotto a 380 kV in semplice terna “Colunga – Calenzano” e variante all'esistente elettrodotto 380 kV semplice terna “Bargi stazione – Calenzano”;
- Intervento B: Attestamento in cavo alla S.E. Colunga dell'elettrodotto 132 kV semplice terna “Colunga – Ravenna Canala” (T.844);
- Intervento C: Attestamento in cavo alla S.E. Colunga dell'elettrodotto 220 kV semplice terna “Colunga – Bussolengo” (T.260);
- Intervento D1: Attestamento in cavo alla S.E. Calenzano dell'elettrodotto 132 kV semplice terna “Barberino - Calenzano” (T.802);
- Intervento E1: Attestamento in cavo alla S.E. Calenzano dell'elettrodotto 132 kV semplice terna “Calenzano – Vaiano Al.” (T.8251);
- Intervento F: Variante in ingresso alla C.P. Querceto dell'elettrodotto 132 kV s.t. Colunga C.P. – Querceto CP (T.874);
- Intervento G: Variante in uscita alla C.P. Querceto dell'elettrodotto 132 kV s.t. C.P. Querceto – Firenzuola Al;
- Intervento H: Nuovo raccordo alla S.E. Futa dell'elettrodotto 132 kV st C.P. Firenzuola – Firenzuola Al. (T.8032);
- Intervento J: Nuovo raccordo alla S.E. Futa dell'elettrodotto 132 kV s.t. Firenzuola Al. – CP Barberino (T.803) – lato Firenzuola Al;
- Intervento K: Nuovo raccordo S.E. Futa dell'elettrodotto 132 kV st Roncobilaccio – Firenzuola Al. (T.8034);

- Intervento L: Nuovo raccordo S.E. Futa dell'elettrodotto 132 kV st Firenzuola Al. –CP Barberino (T.8035) – lato CP Barberino;
- Realizzazione Nuova Stazione Elettrica di Smistamento a 132 kV “La Futa”;
- Demolizione delle opere dismesse.

Il Proponente, a seguito delle verifiche di ottemperanza del decreto di compatibilità ambientale relative alla valutazione del rispetto dei limiti normativi, ha trasmesso il parere positivo della Regione Emilia Romagna e la documentazione tecnica relativa al calcolo della DPA dell'elettrodotto in progetto

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento

alla documentazione presentata dal Proponente ha dato inizialmente riscontro, in maniera soddisfacente e con esito positivo, alle prescrizioni A.20 ed A.22 del Decreto di compatibilità ambientale, che prescrivevano rispettivamente prescrizione A.20 *“Per quanto riguarda i cavi interrati in fase di progettazione esecutiva dovrà essere data preferenza alla disposizione a trifoglio e dovrà essere presentato un progetto di dettaglio al fine di evidenziare i recettori sensibili e le eventuali misure necessarie per mitigare gli impatti”* ed A.22 *“In fase di progettazione esecutiva degli interventi previsti dal progetto (nuovi elettrodotti aerei, interramenti, nuova SE Futa) dovranno essere redatti:*

- *un apposito studio che attesti la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla legge 36/2001; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29/05/2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima legge 36/2001, art 4 comma 1 lettera h; e il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 08/07/2003.*
- *un apposito studio che attesti il rispetto dei limiti di esposizione al campo elettrico. Lo studio dovrà comprendere una analisi organica dell'esposizione della popolazione residenziale ai campi elettrici soprattutto in quota, in vicinanza dei conduttori e in prossimità di edifici di altezza consistente e/o in prossimità di eventuali forti dislivelli del terreno”.*

In relazione alla prescrizione A.8 del decreto di compatibilità ambientale DM 2014-0275 del 17 novembre 2014, oggetto del presente Parere, come indicato dal decreto direttoriale n.234 in data 2 luglio 2019 il Proponente ha, fino ad ora, ottemperato limitatamente all'interferenza con habitat naturali.

Il Proponente ha effettuato la determinazioni delle DPA riportando i risultati nel documento tecnico “Relazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di campi elettrici e magnetici per gli elettrodotti compresi nell'opera - Ottemperanza prescrizioni A20, A22.a, A22.b, C.ER.8, Art. 1.1a e Art. 1.1b”, codice elaborato REDR04002C2263632-01_(Rel-Cem).

In tale documento è stata effettuata la verifica della conformità dell'opera in materia di campi di induzione magnetica, per l'intera opera, attraverso la metodologia di verifica indicata dal Decreto ministeriale 29 maggio 2008, con la quale sono state valutate le correnti di calcolo da applicare alle linee aeree ed alle linee in cavo interrato, sono state calcolate le DPA e le Aree di Prima Approssimazione che ne derivano, nonché il calcolo tridimensionale dei campi di induzione magnetica e delle fasce di rispetto per gli edifici più prossimi al tracciato dell'opera.

Il documento riporta anche il calcolo della DPA dei sostegni per linee elettriche aeree ed il calcolo della DPA per le linee elettriche in cavo interrato, come richiesto dal parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 3002 del 10 maggio 2019. e tale relazione tecnica ha permesso di determinare l'assenza di edifici esposti a valori di induzione magnetica e campo elettrico superiori agli obiettivi di qualità, prescritti nel DPCM dell'8 Luglio 2003 attraverso il calcolo tridimensionale della fascia di rispetto prevista dal DM ambiente 29/05/2008.

In relazione alle modifiche previste all'interno della prescrizione n. 6 della DGR della regione Emilia Romagna, che richiedeva la posa del cavidotto al di fuori del sedime stradale della S.P. n. 7 nei pressi di Cà di Corradino e di Fenarina ed alla quale la stessa Regione ha fornito parere positivo, il Proponente, dalla valutazioni delle DPA riportate nel su indicato documento tecnico codice REDR04002C2263632-01_(Rel-Cem) e relative ai diversi tratti dell'elettrodotto in aereo ed in cavo, ha predisposto l'elaborato grafico “Planimetrie delle DPA”. codice elaborato DEDR04002C2263510-00 contenente 40 stralci cartografici in cui è stato rappresentato, per segmenti, l'intero tracciato dell'elettrodotto con sovrapposte le aree sottese dalle DPA calcolate, secondo il nuovo tracciato, in ossequio alla prescrizione A.8.

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione A.8 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 275 del 17/11/2014, così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità nota prot.n.MITE/5746 del 17/01/2023 ed a seguito delle indicazioni del decreto direttoriale n.234 in data 2 luglio 2019 e del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 3002 del 10 maggio 2019:

- **la prescrizione A.8 è ottemperata per la parte residua che era ancora da ottemperare relativamente alla valutazione della presenza di ricettori sensibili, all'interno della DPA, con particolare attenzione ai centri abitati di Cà di Corradino e di Fenarina, in relazione al cavidotto interrato in corrispondenza della Strada Provinciale SP7.**

Pertanto la prescrizione A.8 risulta complessivamente ottemperata.

La coordinatrice della sottocommissione Via

Avv. Paola Brambilla